CONTRATTO INTEGRATIVO DI ENTE

del 30/06/2025

Sommario

1) Articolo 7 CCNL (apprendistato professionalizzante) - NORMAZIONE INTEGRATIVA 5
2) Articolo 8 CCNL (telelavoro subordinato) – NORMATIVA INTEGRATIVA 5
3) Articolo 12 CCNL (informazione e concertazione) - NORMAZIONE INTEGRATIVA 6
4) Articolo 14 CCNL (Collegio dei Formatori) 6
5) Articolo 17 CCNL (diritti e libertà sindacali) - NORMAZIONE INTEGRATIVA 6
6) Articolo 19 CCNL (Campo di applicazione) 6
7) Articolo 21 CCNL (Assunzioni) 6
8) Articolo 22 CCNL (Periodo di prova) 7
9) Articolo 23 CCNL (Part time) 7
10) Articolo 25, LETT. D CCNL (P.E.O.I) - NORMAZIONE INTEGRATIVA 7
11) Articolo 25, LETT. E CCNL (trattamento economico) - NORMAZIONE INTEGRATIVA 8
12) Articolo 25, LETT. G CCNL (sanità integrativa) – NORMAZIONE INTEGRATIVA 8
13) Articolo 28 CCNL (mensa) - NORMAZIONE INTEGRATIVA 8
14) Articolo 31 CCNL (trattamento previdenziale e previdenza complementare) - NORMAZIONE INTEGRATIVA 8
15) Articolo 34 CCNL (mobilità professionale) - NORMAZIONE INTEGRATIVA 8
16) Articolo 37, LETT. B CCNL (orario di lavoro formatori - solo per declaratoria 3.1 dell'allegato n. 10 al CCNL) - NORMAZIONE INTEGRATIVA 9
17) Articolo 37, LETT. E CCNL (orario di aggiornamento) - NORMAZIONE INTEGRATIVA 11
18) Articolo 39 CCNL (lavoro straordinario) - NORMAZIONE INTEGRATIVA 11
19) Articolo 40 CCNL (banca delle ore) - NORMAZIONE INTEGRATIVA 11
20) Articolo 43 CCNL (ferie) - NORMAZIONE INTEGRATIVA 13
21) Articolo 44 CCNL (permessi retribuiti) - NORMAZIONE INTEGRATIVA 13
22) Articolo 49 CCNL (missioni) - NORMAZIONE INTEGRATIVA 14
23) Articolo 50 CCNL (malattia) - NORMAZIONE INTEGRATIVA 15
24) Aricolo 51 CCNL (maternità) - NORMAZIONE INTEGRATIVA 15
25) Articolo 53 CCNL (congedo matrimoniale) – NORMAZIONE INTEGRATIVA 15
26) Articolo 54 CCNL LETTERA A (aspettativa e congedi formative) – NORMAZIONE INTEGRATIVA 15
27) Articolo 57 CCNL (preavviso) – NORMAZIONE INTEGRATIVA 15
28) INQUADRAMENTO DEL PERSONALE ED EFFETTI – NORMAZIONE INTEGRATIVA 15
29) CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO – NORMAZIONE INTEGRATIVA 16
30) DECORRENZA E DURATA – NORMAZIONE INTEGRATIVA 16

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ENTE

Il giorno 30 giugno 2025, presso la sede del Polo Giuseppe Veronesi di Rovereto (TN) in Piazzale nr. 1, si sono incontrati:

- il Polo Giuseppe Veronesi (di seguito anche denominato *Ente*) rappresentato dal Presidente Mirto Benoni, dalla Dirigente Generale Laura Scalfi e dalla Responsabile Risorse Umane Arianna Comencini,

- le Organizzazioni sindacali provinciali:

  CISL Scuola - rappresentata da Marco Bolner,

  UIL Scuola, rappresentata da Monica Motter e Olga Cappellari,

  FLC Cgil rappresentata da Raffaele Meo,

- le RSA dell'Ente Sergio Pagliuca,

di seguito tutti congiuntamente anche denominati le *Parti*

premesso che

- il contratto di servizio per il biennio 1 settembre 2024 - 31 agosto 2026, che regola i rapporti tra il Polo Giuseppe Veronesi e la Provincia Autonoma di Trento per le attività di cui alla parità formativa, enuncia nelle premesse *"l'istituzione formativa paritaria, mentre svolge una funzione pubblica di rilevanza giuridica che le impone una conformità di requisiti e di prestazioni didattiche, gode di quella autonomia organizzativa, didattica, amministrativa, progettuale che la stessa legge le conferisce"*

- il medesimo contratto di servizio (art 5, lett. o - p) stabilisce che l'Ente deve *"rispettare i contratti collettivi di lavoro del personale dipendente"* e *"assicurare che al personale impiegato nei servizi affidati sia garantita la formazione continua seconda un piano predisposto annualmente dal soggetto contraente coerente anche con le priorità di legislatura"*

- il contratto di servizio (art 5, lett. q) stabilisce che l'Ente deve *"attuare le azioni di sviluppo del sistema formativo previste dai documenti di Programmazione provinciale con particolare riferimento alle politiche della filiera scuola-formazione-lavoro perseguite dalla Provincia e collaborare nell'elaborazione di linee strategiche e di indirizzo in tale ambito. Nello specifico l'Ente contraente, attua gli obiettivi perseguiti dalla Provincia in merito alle politiche formative della transizione scuola-lavoro ed adotta ogni iniziativa utile per favorire la realizzazione del sistema duale. In particolar modo garantisce l'offerta sia dei percorsi formativi tradizionali in aula sia i percorsi duali secondo le disposizioni provinciali. Attua gli obiettivi formativi definiti dalla Provincia ai fini dell'attuazione dell'art. 56 bis - Sviluppo di un sistema di potenziamento dell'insegnamento delle lingue - della legge provinciale sulla scuola"*

- il contratto di servizio espressamente riconosce all'Ente autonoma facoltà di scelta del contratto collettivo di lavoro da applicare ai propri dipendenti, prevedendo al riguardo all'art 17 comma 4) *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, lettera n) e o) di questo Contratto, il soggetto contraente gestisce il proprio personale nel rispetto del contratto collettivo di lavoro applicato. È fatta salva la facoltà del soggetto contraente di avvalersi di prestazioni professionali rese da personale*

esterno o messo a disposizione da altri soggetti nel rispetto delle vigenti norme in materia. Il soggetto contraente è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri."

Inoltre al comma 5 *"Sono riconosciuti al soggetto contraente i costi per la remunerazione del personale dipendente connessi al contratto collettivo applicato, secondo i criteri e le modalità definite dal Documento dei Criteri, fermo restando che in attuazione dell'art. 31 comma 2 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg, con riferimento alla spesa per tutto il personale dipendente, non può essere riconosciuto ai fini del finanziamento un trattamento economico superiore a quello del corrispondente personale provinciale. Rispetto alla presente previsione contrattuale, l'Ente contraente si impegna ad accettare successive modifiche che si dovessero rendere necessarie a seguito di diverse pattuizioni tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali. Nel caso da tali modifiche derivassero maggiori costi a carico dell'Ente contraente, l'Amministrazione si impegna ad una coerente revisione del parametro di finanziamento"*

- in data 27 ottobre 2015 le Organizzazioni sindacali di cui sopra e la Provincia Autonoma di Trento hanno siglato il *Protocollo di intesa per la revisione delle norme contrattuali sulla formazione professionale*, il quale, relativamente alle Istituzioni formative paritarie recita "La Provincia si impegna a integrare il contratto di servizio con le istituzioni formative paritarie prevedendo che le stesse rispettino le condizioni economiche e i vincoli orari previsti dal presente accordo"

- per anno formativo si intende sia anno formativo che anno scolastico

- l'attività ordinaria dell'Ente è articolata su 5 giorni alla settimana

- nel presente accordo si utilizzano i termini "formatore" e docente" come sinonimi ed equivalenti

premesso altresì che

- le Parti intendono, con il presente accordo, stipulare un contratto collettivo aziendale (contratto di 2° livello) dell'Ente paritario Polo Giuseppe Veronesi, integrativo del vigente CCNL per la formazione professionale di data 1 marzo 2024 ai sensi dell'art. 11 comma 1

- alla luce delle attuali esigenze dell'Ente come richiamate in premessa, nonché degli espressi rinvii alla contrattazione integrativa di Ente previsti dal CCNL (articolo 11), il presente contratto integrativo viene a considerare i seguenti istituti ed articoli del CCNL medesimo:

  - apprendistato professionalizzante (art. 7);
  - regolamentazione del telelavoro subordinato (art. 8, comma 2);
  - modalità e tempi dell'informazione preventiva e successiva (art. 12, comma 4);
  - diritti e libertà sindacali (art. 17);
  - campo di applicazione (art. 19)
  - assunzioni (art. 21)
  - periodo di prova (art. 22)
  - modalità di presentazione delle domande di trasformazione del lavoro full time in lavoro part-time (art. 23, comma 2);

- progressione economica orizzontale individuale, sistema incentivante o premio di risultato (art. 25, punto E, comma 2);
- sanità integrativa (art. 25, lettera G);
- modalità di fruizione del diritto alla mensa (art. 28, comma 2);
- trattamento previdenziale e previdenza complementare (art. 31);
- mobilità professionale (art. 34);
- orario di lavoro (art. 37);
- determinazione della quota annuale di aggiornamento (art. 37, punto E);
- lavoro straordinario (art. 39)
- modalità di adesione alla Banca delle ore (art. 40);
- organizzazione delle ferie (art. 43)
- permessi retribuiti (art. 44)
- determinazione del trattamento economico e normativo per le missioni (art. 49, comma 1);
- criteri e modalità per l'utilizzo del mezzo proprio e del calcolo delle distanze (art. 49, commi 2 e 3);
- maternità e malattia (art. 50 e art. 51);
- congedo matrimoniale (art. 53);
- aspettativa e congedi formativi (art. 54 lettera a)
- preavviso (art. 57)

Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto integrativo di Ente vale, e sarà perciò applicato il CCNL Formazione Professionale vigente e successivi rinnovi anche con riferimento alle parti degli articoli di CCNL non diversamente normate dal presente contratto integrativo medesimo, parti che restano dunque come da CCNL.

considerato

tutto quanto sopra premesso, le Parti concordano quanto segue:

1) Articolo 7 CCNL (apprendistato professionalizzante) - NORMAZIONE INTEGRATIVA

Tenuto conto, da un lato, dell'attuale modello organizzativo del Polo G. Veronesi in rapporto alla peculiarità dei servizi formativi erogati e, per essi, dei particolari requisiti di qualificazione richiesti al personale il Polo G. Veronesi dichiara che per la durata del presente contratto integrativo di Ente non darà corso alla stipulazione di contratti di apprendistato per il personale dell'Area Erogazione

2) Articolo 8 CCNL (telelavoro subordinato) – NORMATIVA INTEGRATIVA

Per il personale non impegnato nella formazione diretta o in attività che per la loro natura richiedono la presenza sul luogo di lavoro, è consentito - in accordo tra le parti - l'espletamento dell'attività lavorativa al di fuori della sede di lavoro per un massimo di 2 giorni per settimana (non cumulabili), non frazionabili ad ore e compatibili con l'organizzazione del lavoro.

La prestazione lavorativa in presenza deve essere prevalente rispetto a quella resa in modalità agile; il calendario delle giornate svolte in modalità agile dovrà garantire la copertura in presenza di almeno un addetto dell'ufficio di riferimento.

Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile l'orario lavorativo sarà quello individuato dal contratto di lavoro individuale e non sarà possibile effettuare lavoro straordinario, plus orario, lavoro disagiato o rischioso. Parimenti, non è prevista l'effettuazione di missioni/trasferte e il pagamento delle relative indennità, in quanto incompatibili con il lavoro agile.

L'Ente potrà richiedere la presenza in sede della/del dipendente per sopravvenute esigenze di servizio con un preavviso di almeno un giorno lavorativo, salvo motivi di urgenza.

Sarà riconosciuto il buono pasto secondo le regole stabilite al punto 13 del presente accordo.

3) Articolo 12 CCNL (informazione e concertazione) - NORMAZIONE INTEGRATIVA

Al fine di ricercare e valorizzare ogni contributo di partecipazione al miglioramento e all'efficienza dei servizi e per assicurare ai Sindacati, nell'esercizio delle loro funzioni, le migliori condizioni per la tutela del personale, l'Ente garantisce una preventiva e successiva informazione a RSA e alle Organizzazioni Sindacali della Provincia di Trento firmatarie del presente accordo. Tale informazione sarà fornita attraverso l'invio, entro il 31 agosto di ogni anno per posta elettronica, a RSA e Sindacati di un apposito documento relativo a:

- programmazione dell'Ente, piano di attività ed utilizzo del personale, compreso personale a tempo determinato e previsioni generali sull'utilizzo di collaboratori esterni;
- piano di formazione per l'aggiornamento e/o riconversione professionale del personale;
- assegnazione di funzioni sui vari corsi e criteri generali della correlata organizzazione del personale;
- condizioni ambientali di sicurezza e qualità del lavoro;
- linee generali dell'organizzazione del lavoro

Contestualmente alla liquidazione del Fondo Incentivi l'Ente offrirà, pur escludendo riferimenti nominativi, un quadro esaustivo e completo dell'erogazione nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede.

Su richiesta delle Parti, potrà essere realizzato un incontro di approfondimento sui temi oggetto dell'informazione.

Sulle informazioni e sui documenti ricevuti, RSA e Sindacati sono tenuti alla completa riservatezza verso organismi esterni al Polo Giuseppe Veronesi.

4) Articolo 14 CCNL (Collegio dei Formatori)

Il Collegio dei Formatori si insedia all'inizio di ciascun anno formativo, è formato da tutti i formatori del Polo Giuseppe Veronesi, si riunisce di norma almeno quattro volte l'anno secondo quanto previsto dal relativo Regolamento.

5) Articolo 17 CCNL (diritti e libertà sindacali) - NORMAZIONE INTEGRATIVA

Nelle more della elezione delle RSU, a ciascuna RSA delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, è riconosciuto un monte ore complessivo per anno formativo (in alternativa a quanto previsto dal art. 17 punto A del CCNL) di permessi sindacali retribuiti, per l'esercizio della funzione, sulla base di quanto disciplinato dalla Provincia Autonoma di Trento.

L'eventuale impegno sindacale fuori orario di servizio darà luogo a ore di recupero, conteggiate nel monte ore dei permessi sindacali. Tale regola si applica anche al personale a part time. Si intende che per il personale formatore il recupero avverrà sulle ore funzionali alla docenza.

6) Articolo 19 CCNL (Campo di applicazione)

Il CCNL della Formazione Professionale ed il presente accordo disciplinano il rapporto di lavoro del personale dipendente del Polo Giuseppe Veronesi impiegato nella IeFP e nella istruzione scolastica.

7) Articolo 21 CCNL (Assunzioni)

Nel rispetto dei requisiti d'accesso previsti dal contratto di servizio con la PAT o dalle disposizioni normative provinciali le assunzioni a tempo indeterminato potranno avvenire al superamento di selezione per titoli oppure titoli ed esami oppure esami.

Le assunzioni a tempo determinato sono disciplinate dalla normativa in vigore, fatto salvi i requisiti di accesso di cui sopra.

8) Articolo 22 CCNL (Periodo di prova)

A chiarimento di quanto disciplinato al comma 7 relativamente al periodo di prova del personale assunto a tempo determinato, si precisa che il periodo di prova di 1/4 della durata del contratto, sarà arrotondato a 15 giorni per eccesso (es: contratto di 11 mesi – periodo di prova 2,75 mesi – arrotondato a 3 oppure contratto di 9 mesi – periodo di prova 2,25 mesi – arrotondato a 2,5), fatte salve modifiche di Legge.

Il periodo di prova per il medesimo profilo ed inquadramento può essere richiesto soltanto per la prima assunzione in un arco temporale di cinque anni.

9) Articolo 23 CCNL (Part time)

In materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le norme stabilite dal diritto del lavoro.

Il tempo parziale può essere chiesto per l'anno formativo successivo, o in via definitiva, e può essere realizzato con articolazione oraria orizzontale, verticale o mista.

La domanda, corredata da adeguata motivazione, che indica anche la preferenza rispetto all'articolazione oraria, è presentata entro il 31 maggio per l'anno formativo successivo e la risposta dell'Ente è comunicata entro il 31 luglio.

Nel caso di sopravvenute straordinarie esigenze, l'Ente può concedere l'utilizzo del tempo parziale anche su richiesta presentata in corso d'anno.

Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta con l'indicazione, per il personale ATA, della durata e della collocazione oraria con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e la possibilità di prevedere clausole elastiche.

Per il personale docente con contratto di lavoro a tempo parziale l'articolazione dell'orario di lavoro, per quanto riguarda le ore di docenza ed ulteriori attività con gli allievi, è funzionale all'attività di servizio.

L'orario del docente a tempo parziale è ricalcolato in proporzione allo sgravio orario, articolato in modo tale da garantire un impegno settimanale aderente alla percentuale di tempo parziale e distribuito di norma su mezze giornate in proporzione a quelle del docente a tempo pieno (occupato di norma su non più di otto mezze giornate settimanali).

Il dipendente affetto da gravi patologie, per il quale residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata dai Servizi Sanitari Nazionali, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.

10) Articolo 25, LETT. D CCNL (P.E.O.I) - NORMAZIONE INTEGRATIVA

Nei primi 9 anni di servizio lo scatto PEOI matura ogni 3 anni:

- dalla data di assunzione per i lavoratori assunti dopo il 1/9/2016
- dal 1/9/2016 per gli assunti prima di tale data

Successivamente gli scatti PEOI matureranno ordinariamente ogni 4 anni fino ad un massimo di 8 scatti totali.

La rivalutazione della posizione PEOI verrà applicata all'entrata in vigore del presente contratto senza riconoscimento di arretrati.

Le parti si impegnano a verificare l'impatto economico di tale articolo al termine della vigenza del presente contratto integrativo.

11) Articolo 25, LETT. E CCNL (trattamento economico) - NORMAZIONE INTEGRATIVA

Le Parti si impegnano a ri-definire entro il 31 agosto 2025 uno specifico accordo relativo al fondo incentivi in cui saranno stabiliti obiettivi, criteri e parametri con relativi importi, a valere per la durata del presente contratto integrativo di Ente.

I dipendenti che lo richiedono hanno diritto ad un confronto e ad un'informazione puntale sulla propria quota erogata.

Sarà applicata a settembre 2025 la nuova retribuzione (aumento di Euro 40,00 per il V livello) prevista dal CCNL, assorbendo la quota residua dell'Elemento Assorbibile acc. 04/2023.

12) Articolo 25, LETT. G CCNL (sanità integrativa) – NORMAZIONE INTEGRATIVA

Sanifonds Trentino è il Fondo Sanitario Integrativo istituito dalla Provincia Autonoma di Trento e delle parti sociali con le finalità di garantire prestazione di assistenza sanitaria integrativa ai lavoratori dipendenti della Provincia di Trento.

Sono considerati iscrivibili a Sanifonds i dipendenti del Polo G. Veronesi che hanno:

- un contratto a tempo indeterminato e che abbiano lavorato almeno un giorno nell'anno solare di riferimento
- uno o più contratti a tempo determinato della durata consecutiva di almeno 3 mesi nell'anno solare di riferimento

L'iscrizione dei dipendenti si perfeziona con le modalità operative previste dal Fondo.

13) Articolo 28 CCNL (mensa) - NORMAZIONE INTEGRATIVA

1. Al personale dipendente, spetta il trattamento di mensa o il ticket per un valore di 8,00 euro lordi secondo le modalità operative individuate dall'Ente:
   - al personale amministrativo è riconosciuto un buono pasto nel caso in cui l'orario di lavoro sia superiore alle 6 ore
   - al personale impegnato nelle funzioni di cui alla declaratoria 3.1 dell'allegato 10 (Profili e Livelli) del CCNL il trattamento di mensa spetta quando l'orario di servizio (comprese anche le attività connesse organizzate dall'Ente quali udienze, cdc, sistemazione laboratori, ecc..) è di almeno tre ore, articolato su due turni.
2. Non sarà riconosciuto il buono pasto se rimborsato oppure a carico dell'ente.
3. Ferma restando la normativa di legge in materia, l'intervallo di tempo per la consumazione dei pasti non può essere inferiore ai 30 minuti; in ogni caso detto intervallo non è retribuito.

14) Articolo 31 CCNL (trattamento previdenziale e previdenza complementare) - NORMAZIONE INTEGRATIVA

Ferma restando l'intera disposizione contrattuale contenuta nell'articolo di CCNL qui in riferimento e relativamente all'allegato n. 9 del CCNL, cui la norma contrattuale in esame effettua rinvio, si aggiunge il Fondo territoriale negoziale LABORFONDS della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige.

Il datore di lavoro in caso di adesione a LABORFONDS verserà la quota del 2% a partire dall'entrata in vigore del presente contratto integrativo.

15) Articolo 34 CCNL (mobilità professionale) - NORMAZIONE INTEGRATIVA

Fermo restando quanto stabilito dalla disposizione contrattuale, il Polo G. Veronesi dichiara la propria disponibilità ad esaminare la possibilità di accogliere lavoratori/lavoratrici che siano stati oggetto di processi di uscita, per riduzione di personale, da altri Enti del Sistema della formazione professionale trentina - nonchè

eventuali richieste di trasferimento - compatibilmente con le proprie esigenze tecnico - organizzative e di servizio.

Altrettanto, l'Ente si dichiara impegnato a fattivamente verificare, in caso di situazione di esubero di proprio personale o di richieste dei lavoratori, la possibilità di trasferimento di organico verso altri Enti di Sistema.

16) Articolo 37, LETT. B CCNL (orario di lavoro formatori - solo per declaratoria 3.1 dell'allegato n. 10 al CCNL) - NORMAZIONE INTEGRATIVA

Fatto salvo che per tutto il personale l'orario di lavoro ordinario è distribuito su non più di 5 giorni settimanali, con riferimento alla sola declaratoria 3.1 dell'allegato n. 10 al CCNL e limitatamente ad essa:

1. I formatori, nei limiti orari di seguito definiti e secondo le modalità concordate dalla contrattazione di Ente, sono impegnati nelle attività di cui alle macro tipologie regolamentate dal CCNL della formazione professionale.

2. Per i formatori l'orario di lavoro è comprensivo della formazione diretta, come di seguito specificato, e delle ore destinate alle funzioni descritte in CCNL nelle declaratorie dei profili professionali, nonché di ogni altro impegno inerente alla funzione docente previsto dagli ordinamenti scolastici provinciali. Il formatore che svolge solo attività di formazione diretta non è tenuto alla presenza nel Centro per 36 (trentasei) ore settimanali, ma solo per il tempo necessario allo svolgimento delle lezioni e delle attività funzionali alla docenza.

3.a L'orario annuale dei formatori per la formazione diretta di insegnamento è di 612 (seicentododici) ore rese in unità didattiche di 55 (cinquantacinque) minuti nel periodo che va dal 1 settembre al 31 luglio di ogni anno, con un tetto massimo di docenza frontale ordinaria di 24 (ventiquattro) ore settimanali, comprese le sostituzioni. Solo in caso di straordinaria urgenza le sostituzioni possono far superare il limite di 24 (ventiquattro) ore. L'ordine di servizio con il carico orario del docente verrà consegnato all'inizio dell'anno formativo, prima dell'inizio delle lezioni.

Il limite delle 24 ore è derogabile per motivi organizzativi qualora sia prevista docenza aggiuntiva (150 ore).

L'orario ordinario di docenza non può essere distribuito in un arco temporale giornaliero superiore alle 10 ore.

3.b L'organizzazione didattica dell'Ente prevede unità didattiche di 55 minuti. Secondo quanto previsto dal Protocollo Provincia Autonoma di Trento - Organizzazioni sindacali del 27 ottobre 2015, i formatori sono tenuti a svolgere obbligatoriamente con gli allievi delle varie attività formative attuate dal Polo, nel periodo dal 1° settembre al 31 luglio di ogni anno, oltre a 612 ore di docenza, altre 86 (ottantasei) ore (51+35) di "ulteriori attività". Tali ore sono da utilizzare per supplenze (tenuto conto, rispetto a queste, delle disponibilità dei docenti e privilegiando il principio di rotazione ed equità, con salvaguardia, in ogni caso, dell'esigenza per l'Ente di garantire all'utenza il regolare svolgimento di tutte le ore didattiche previste nella giornata e/o nel periodo) per un massimo di 40 (quaranta) ore, salvo diversa intesa delle parti (Ente e singolo formatore); recuperi di gruppo o individuali; tutoraggio di stage; tirocini e alternanza formativa; tutor del sistema duale; tutor d'aula; colloqui individuali con allievi; accompagnamento viaggi di studio; accompagnamento viaggi di istruzione e/o uscite sul territorio; attività alternative alla religione; attività di sorveglianza alla ricreazione e prima dell'inizio delle lezioni; laboratori esperienziali; attività di selezione; attività di orientamento formativo e/o professionale individuale o di gruppo; attività di accompagnamento al lavoro individuale e/o di gruppo. L'accompagnamento nei viaggi di studio e d'istruzione e nelle uscite sul territorio è subordinato a preventiva disponibilità volontaria del personale dell'area erogazione.

3.c Su richiesta dell'Ente ed in accordo con il formatore sono richiedibili fino a ulteriori 35 (trentacinque) ore annue di attività indicate nel precedente paragrafo 3. b (ulteriori attività facoltative con gli allievi).

3.d Il piano orario di lavoro delle attività di formazione diretta e delle attività obbligatorie con gli allievi (86 ore), escluse le supplenze brevi, saranno comunicati ai formatori con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso. Si intende per supplenza breve quella di durata inferiore ai sette giorni.

4.a A fronte della prestazione eseguita dai formatori in regime di flessibilità secondo il presente accordo, sarà ad essi corrisposto un compenso aggiuntivo annuo pari ad euro 1.800,00 (milleottocento/00) lordi per le attività di cui al precedente punto 3. b e di ulteriori euro 1.000 (mille/00) lordi, proporzionati alle ore effettivamente svolte, per le attività di cui al precedente punto 3. c. Detti compensi si intendono omnicomprensivi dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e/o di legge diretti, indiretti e differiti, sui quali non saranno computati né, per la stessa ragione, saranno computati ai fini del TFR.

In ogni caso il compenso aggiuntivo per la flessibilità prevista dal presente articolo sarà completamente riconosciuto, salva la quota relativa ad assenze non retribuite.

I compensi per le attività di cui al precedente punto 3. b saranno erogati suddivisi in undici quote mensili di pari importo ciascuna, la prima delle quali con il cedolino paga di settembre e l'ultima con quello di luglio.

La liquidazione del compenso per le "ulteriori attività facoltative con gli allievi" (e di eventuali esuberi oltre le 612 avverrà con lo stipendio del mese di settembre.

Qualora il formatore per assenze (ad esclusione di quelle non retribuite) non effettui le 86 ore annuali, le stesse potranno essere recuperate fino ad un massimo di 15 ore.

È compito della Direzione programmare e calendarizzare le ulteriori attività con gli allievi (86 ore).

Al termine dell'anno formativo le ore di ulteriori attività obbligatorie con gli allievi che eccezionalmente il docente non abbia potuto prestare per ragioni legate all'organizzazione scolastica o per assenze giustificate, si intendono comunque rese, purché programmate o calendarizzate.

Qualora al 31 agosto le ulteriori attività non siano state tutte programmate dall'Ente, le ore mancanti saranno considerate rese.

4.b Su richiesta del formatore entro il mese di marzo di ogni anno formativo, l'Ente fornirà lo stato di avanzamento delle 86 ore.

4. Sulla base di motivate esigenze aziendali, le Parti concordano un impegno aggiuntivo, su base volontaria, di formazione diretta fino ad un massimo di 150 (centocinquanta) ore lavorative annue oltre le 612 normalmente previste. Tali ore di prestazione aggiuntiva saranno retribuite, con finalità incentivante, con un compenso orario lordo pari ad euro 36,00 (trentasei/00). Su tale importo, omnicomprensivo, non sarà applicata alcuna maggiorazione.

Vengono considerate attività di formazione diretta:

- formazione svolta in aula e/o laboratorio
- formazione svolta in azienda
- formazione svolta a favore di studenti con BES
- formazione svolta per la strutturazione di Bilanci di Competenza

- attività di coaching individuale

7. L'orario complessivo del formatore comprende le funzioni previste nella declaratoria di CCNL relativa alla figura del formatore e ogni altro impegno inerente alla funzione docente previsto dagli ordinamenti scolastici provinciali tra cui: la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati, la partecipazione alle riunioni del collegio docenti e delle sue articolazioni e dei consigli di classe, le udienze generali e individuali, la partecipazione ad attività di aggiornamento e formazione professionale, le attività di promozione e orientamento, le attività di progettazione, ricerca, programmazione didattica, valutazione, scrutini, gli esami.

   L'impegno orario per le attività richieste ai formatori per il collegio docenti e le sue articolazioni e per i consigli di classe (esclusi quindi scrutini quadrimestrali e finali} non potrà superare le 80 (ottanta) ore annue.

   La Direzione deve inviare ai dipendenti la convocazione alla partecipazione di riunioni, collegi, gruppi lavoro con almeno 5 giorni di anticipo compreso quello di invio, salvo motivate urgenze.

8. Il formatore può avere il carico orario completamente dedicato alle attività previste nei punti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 dell'allegato n. 10 al CCNL, con obbligo di presenza per 36 ore settimanali.

   Al formatore chiamato a svolgere meno di 612 ore di formazione diretta, la Direzione di Ente può attribuire anche gli incarichi descritti ai punti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 dell'allegato 10 del CCNL per un massimo del 50% (cinquantapercento) del carico orario annuale. In tal caso, l'obbligo per il formatore di presenza nel Centro è proporzionale alle 36 ore settimanali solo per la parte di carico orario relativa alle funzioni previste ai punti suddetti.

   I coordinamenti ALL (Action Learning Lab), Project Leader, di dipartimenti, di classe sono assegnati e retribuiti con la modalità del lavoro straordinario prevista dall'art. 39 del CCNL.

17) Articolo 37, LETT. E CCNL (orario di aggiornamento) - NORMAZIONE INTEGRATIVA

Per il personale assegnato all'area Erogazione, la quota annuale minima di formazione è compresa fra le 20 e le 40 ore, programmate secondo le modalità di cui all'articolo 15 del CCNL.

Per progetti di formazione e aggiornamento attuati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal contratto di servizio o dai programmi generali provinciali obbligatori di settore, la formazione sarà estendibile, da parte della Direzione di Ente, fino a ulteriori 40 (quaranta) ore annue, rispetto alla cui effettiva frequenza sarà corrisposta un'indennità pari ad euro 15,00/ora (omnicomprensiva e sulla quale non sarà calcolata alcuna maggiorazione) che sarà erogata nell'ultimo cedolino paga dell'anno formativo.

Per i corsi di aggiornamento è previsto un preavviso di 15 giorni, che espliciti anche contenuti e monte ore previsto; salvo casi del tutto eccezionali e motivati, l'aggiornamento non sarà attivato dal 20 luglio al 20 agosto e nelle sospensioni delle attività didattica di Natale e Pasqua.

18) Articolo 39 CCNL (lavoro straordinario) - NORMAZIONE INTEGRATIVA

Il comma 2 dello stesso viene integrato, inserendo l'avverbio "preventivamente" prima della parola "autorizzato".

Per le ore di docenza rese in straordinario (che potranno essere al massimo 100) verrà riconosciuto l'importo orario di Euro 33,00 lorde.

19) Articolo 40 CCNL (banca delle ore) - NORMAZIONE INTEGRATIVA

La banca delle ore è uno strumento di gestione flessibile dell'orario di lavoro la cui adozione e regolamentazione sono espressamente previste dal CCNL *"per permettere la flessibilità di lavoro e il godimento*

di ferie e permessi aggiuntivi anche nell'ottica della conciliazione dei tempi del lavoro e della vita familiare e personale, compatibilmente con le esigenze di servizio" (comma 1 art. 40).

Sono legittimati a fruire della banca delle ore i dipendenti del Polo G. Veronesi con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo determinato escluso il personale inquadrato nella declaratoria 3.1

Possono fruire della banca delle ore anche i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Nella banca delle ore vengono accantonate fino a 140 ore di straordinario autorizzate dalla direzione che il dipendente matura nel corso dell'anno formativo, se effettuate come previsto dall'art. 39 del CCNL comma 5 (maggiorazione del 15%).

Le ore di straordinario effettuate secondo quanto previsto dall'art. 39 del CCNL comma 6 (maggiorazione del 30% e 50%) non potranno essere accantonate nella banca ore ma saranno liquidate nel mese di effettuazione.

Per il dipendente che non aderisce alla banca delle ore le stesse saranno retribuite come dall'art.39 del CCNL per la Formazione Professionale.

L'adesione alla banca delle ore è facoltativa, individuale e deve essere comunicata, attraverso apposito modulo, all'Ufficio Risorse Umane, prima dell'inizio dell'anno formativo e/o comunque all'atto dell'assunzione. L'adesione per i dipendenti assunti a tempo indeterminato è annuale e si rinnova in maniera tacita salvo diversa indicazione che il dipendente comunicherà per iscritto prima dell'inizio dell'anno formativo.

L'aggiornamento del saldo della banca delle ore sarà riportato mensilmente sul cedolino paga di ciascun dipendente.

Se entro 10 giorni dalla data di ricevimento del cedolino, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità, non saranno rilevate per iscritto da parte del dipendente eventuali discordanze, le ore così come riportate saranno considerate corrette.

Le ore confluite nella banca delle ore potranno essere recuperate ad ore oppure a giornata intera. Il dipendente deve presentare la richiesta alla direzione con un preavviso di almeno 3 giorni, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. Il dirigente o suo delegato, dovrà autorizzare tale recupero, tenuto conto delle contingenti esigenze organizzative e di servizio, entro le 48 ore successive alla richiesta. Un eventuale diniego dovrà essere motivato in forma scritta.

Il dipendente potrà chiedere, con un preavviso di almeno 3 giorni, alla direzione l'autorizzazione ad un prestito di ore, nei limiti di quanto previsto all'art. 46 del vigente CCNL. Un eventuale diniego alla richiesta di prestito di ore dovrà essere motivato in forma scritta dalla direzione.

Alla cessazione del rapporto di lavoro, verranno pagati (con la maggiorazione del 15%) o trattenuti dalla retribuzione eventuali crediti o debiti orari residui.

Il debito orario maturato dal dipendente dovrà essere recuperato entro il 31 agosto di ciascun anno e/o comunque entro la data di scadenza del contratto se dipendente a tempo determinato.

In mancanza del recupero si procede alla decurtazione del corrispondente trattamento economico.

Le ore accantonate nella banca delle ore devono essere recuperate entro il 31 agosto di ogni anno.

Le ore non recuperate costituiranno un credito economico e saranno liquidate entro la busta paga relativa al mese di settembre con la maggiorazione del 15%

20) Articolo 43 CCNL (ferie) - NORMAZIONE INTEGRATIVA

Il piano ferie deve essere presentato dal personale entro il 31 ottobre di ogni anno formativo, e sarà autorizzato dalla Direzione, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Ente, entro 30 giorni dalla presentazione. L'eventuale modifica o diniego dovrà essere motivato. Il piano ferie potrà poi essere modificato per esigenze del dipendente, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Ente.

Il piano ferie sarà approvato in considerazione l'attività didattica per i formatori e per le scadenze organizzative/amministrative per il personale d'ufficio.

Per esigenze motivate potranno essere richieste eventuali modifiche entro il mese di marzo.

I giorni di ferie a partire dall'anno formativo 2025/26 saranno 32.

I giorni lavorativi dal 6 al 14 agosto di ogni anno saranno considerati ferie collettive per tutto il personale; un'ulteriore giornata di ferie obbligatoria con chiusura del Polo potrà essere collocata dalla Direzione durante il periodo dell'attività didattica sentita la Rappresentanza Studentesca e le RSA.

Eventuali ulteriori chiusure collettive saranno concordate fra la Direzione e le RSA.

21) Articolo 44 CCNL (permessi retribuiti) - NORMAZIONE INTEGRATIVA

Resta integralmente confermata l'intera disposizione contrattuale come contenuta nei commi da 1 a 3 (compreso) dell'articolo di CCNL qui in riferimento.

I permessi di cui al comma 1, lettera b) della disposizione di CCNL qui in riferimento, sono riconosciuti anche in caso di convivenza; i tre giorni previsti possono essere utilizzati anche in modo non continuativo entro un arco temporale di sette giorni dalla data dell'evento.

Per quanto riguarda i permessi di cui all'art. 44 lettera c) gli stessi potranno essere usufruite in giornate intere oppure in ore (3 gg interi o 22 ore per full time da riproporzionare al part time).

Il permesso retribuito dovrà essere richiesto alla direzione con un preavviso di almeno 4 giorni salvo motivate urgenze e la Direzione dovrà rispondere almeno 36 ore prima del giorno di fruizione. I quattro giorni saranno calcolati escludendo il giorno di fruizione (es: permesso da fruire il venerdì, richiesta da effettuare entro il lunedì; permesso da fruire il martedì richiesta da effettuare entro il venerdì).

Gli esami clinici e di controllo (comprese le visite specialistiche ed analisi del sangue, ecc.) non urgenti vanno effettuate di norma fuori dell'orario di lavoro, nel caso di esigenze diverse il dipendente dovrà presentare giustificazione che attesti l'urgenza o l'impossibilità di effettuare la vista fuori dell'orario di lavoro. Come giustificativo si intende dichiarazione di urgenza o impegnativa del medico indicante il codice RAO.

Lo scambio di ore tra formatori non è un istituto contrattuale previsto dal CCNL o contratto integrativo di Ente. Viene comunque concesso dalla direzione in rispetto alle seguenti caratteristiche:

- deve essere richiesto con almeno 5 giorni di anticipo;
- deve essere realizzato tra insegnanti della stessa classe;
- deve essere specificato quando viene eseguito il recupero dell'insegnante sostituito che deve essere realizzato all'interno del periodo di calendario già comunicato;
- oltre alla docenza frontale l'insegnante che si assenta deve assicurare la copertura di tutte le attività relative alle ore aggiuntive calendarizzate;
- restano gli obblighi di presenza nei consigli di classe, udienze e collegio docenti già programmati;
- di norma lo scambio non può essere utilizzato nelle giornate che prevedono un ora sola di lezione

22) Articolo 49 CCNL (missioni) - NORMAZIONE INTEGRATIVA

Al personale dipendente assegnato in missione temporanea fuori dall'ordinaria sede di lavoro, per esigenze connesse alle attività di Ente, compete il trattamento di missione.

Tutti rimborsi saranno trattati come previsto dalla normativa fiscale vigente.

Il trattamento economico di missione prevede il rimborso delle spese sostenute per il viaggio, vitto e alloggio, nel rispetto dei limiti sotto riportati. Tutte le spese ammesse al rimborso devono essere certificate dal dipendente attraverso documenti fiscalmente validi e quanto previsto dalle norme in materia.

Le prenotazioni ed il pagamento delle spese di viaggio (trasporto e alloggio) saranno gestite, in maniera prioritaria, direttamente dall'Ente.

TRASPORTO

La Direzione, quando lo ritenga opportuno, può autorizzare il personale all'utilizzo del mezzo proprio; in questo caso spetta al dipendente

- un rimborso chilometrico nella misura di 1/3 del costo di 1 litro di benzina per Km (secondo quanto pubblicato ad inizio mese dal sito mimit.gov.it)
- le spese di eventuali pedaggi per autostrade e parcheggi a pagamento.

Le distanze sono calcolate scegliendo sul sito Google Maps il percorso più veloce fra la sede di servizio o la dimora abituale, rispetto alla destinazione.

A favore del personale dipendente, autorizzato all'uso di auto propria, viene garantita una copertura assicurativa tramite una polizza collettiva KasKo.

Per il personale ATA sarà considerato orario di lavoro anche il tempo viaggio effettivo. calcolato secondo quanto previsto dal sito Google Maps.

VITTO

Al lavoratore in missione sono rimborsate le spese per il vitto, se la trasferta è superiore alle quattro ore. Se la trasferta prevede il pernottamento fuori sede sono riconosciuti due pasti per un massimo

- di Euro 20,00 (venti/00) per pasto sul territorio nazionale

- di Euro 30,00 (trenta/00) per pasto all'estero

Qualora venga rimborsato la spesa per il vitto non sarà riconosciuto il buono pasto.

Ogni altra spesa dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Direzione.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Al personale che accompagna gli studenti in viaggi di studio sul territorio nazionale o all'estero, con pernottamento, spetta il riconoscimento delle ore di docenza frontali assegnate in orario e un'indennità giornaliera di euro 75,00 (settantacinque/00) lordi, quale voce di "salario accessorio", da considerare omnicomprensiva di qualsiasi eventuale incidenza su istituti diretti, indiretti e/o differiti, sui quali pertanto non verrà in alcun caso computata.

Al personale che accompagna gli studenti in viaggi di studio sul territorio nazionale od estero, senza pernottamento, spetta il riconoscimento delle ore di docenza frontale assegnate in orario e, nel caso di durata superiore alle 10 ore, anche un'indennità giornaliera di euro 35,00 (trentacinque/00) lordi, omnicomprensiva da considerare e computare come sopra.

L'Ente riconoscerà agli accompagnatori che nelle giornate di accompagnamento non abbiano impegni di formazione diretta, anche cinque ore per giornata intera, attingendo al monte ore di cui all'art. 37 - 3. b CCNL, come normato al precedente punto 9.

Agli accompagnatori non appartenenti alla categoria 3.1 saranno riconosciute (oltre all'indennità giornaliera):

- per viaggi di istruzione senza pernottamento, massimo 10 ore di servizio,
- per viaggi di istruzione con pernottamento, massimo 12 ore di servizio giornaliere.

23) Articolo 50 CCNL (malattia) - NORMAZIONE INTEGRATIVA

Resta integralmente confermata l'intera disposizione contrattuale come contenuta nei commi da 1 a 10 (compreso) dell'art. di CCNL qui in riferimento.

Il personale potrà autocertificare, con apposita dichiarazione scritta, assenze per singole giornate di malattia, non consecutive, fino ad un massimo di 4 giorni annui. Dette autocertificazioni non sono ammesse consecutivamente per le giornate del venerdì e del lunedì immediatamente successivo.

Resta fermo l'obbligo per il dipendente di dare comunicazione di tali assenze, entro le ore 7.45 del giorno di assenza, alla segreteria dell'Ente.

24) Aricolo 51 CCNL (maternità) - NORMAZIONE INTEGRATIVA

Il congedo parentale sarà trattato nelle modalità di fruizione, come previsto dalle normative nazionali di riferimento (attualmente 10 o 11 mesi) e contrattuale prevista dal CCNL all'art. 51 commi 6 e seguenti.

L'Ente integra:

- al 50% i mesi indennizzati al 30%, fino ad un massimo di 4 mesi,
- fino all'anno di vita del/la bambino/a ulteriori 30 giorni al 100% se usufruiti dal padre.

25) Articolo 53 CCNL (congedo matrimoniale) – NORMAZIONE INTEGRATIVA

Come previsto dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, per garantire l'effettività dei diritti e l'adempimento degli obblighi derivanti dalle unioni civili, le disposizioni relative al matrimonio si applicano anche alle parti dell'unione civile

26) Articolo 54 CCNL LETTERA A (aspettativa e congedi formative) – NORMAZIONE INTEGRATIVA

L'aspettativa non retribuita con la conservazione del posto, in alternativa a quanto previsto dal comma 2, può essere concessa per un massimo di un anno, rinnovabile fino ad un massimo di tre anni anche consecutivi.

27) Articolo 57 CCNL (preavviso) – NORMAZIONE INTEGRATIVA

In riferimento al comma 2, si precisa che il termine di preavviso per il caso di licenziamento, una volta superato il periodo di prova, è stabilito in almeno tre mesi.

28) INQUADRAMENTO DEL PERSONALE ED EFFETTI – NORMAZIONE INTEGRATIVA

Con l'entrata in vigore del Contratto integrativo del 2016, che garantiva un trattamento economico complessivo uguale a quello precedente in essere ai dipendenti in forza alla data del 29/02/2016, era stato introdotto il riconoscimento di un superminimo ad personam assorbibile. Tale elemento viene considerato non assorbibile e tramutato in "Elemento accordo 2016"

Le Parti si impegnano a definire entro il 31 agosto 2025 uno specifico accordo in merito al diritto alla disconnessione.

29) CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO – NORMAZIONE INTEGRATIVA

Per tutto quanto non espressamente e diversamente regolato dal presente accordo, valgono le disposizioni del vigente CCNL per la formazione professionale e successive sue integrazioni e/o rinnovi.

30) DECORRENZA E DURATA – NORMAZIONE INTEGRATIVA

Il presente contratto integrativo di Ente decorre dal 01/09/2025 e fino al 31/08/2027, fatta salva la possibilità di proroga per un ulteriore biennio.

L'articolo nr. 2 (telelavoro subordinato) potrà essere applicato dalla data di firma del presente contratto.

È fatta salva la possibilità di ulteriori accordi tra le parti per mantenere l'aggancio economico all'andamento inflattivo, del sistema provinciale o di nuove disposizioni economiche e/o orarie per i dipendenti pattuite dalla Provincia Autonoma di Trento.

Qualora si ponesse la necessità di adozione di nuove prassi/procedure, le stesse saranno discusse fra Direzione, RSA e/o le Parti stipulanti.

I contenuti degli accordi sottoelencati vengono inseriti nel presente accordo e cessano contestualmente pertanto di validità:

- accordo del 29/02/2016 (Assunzioni)
- accordo del 29/02/2016 (Banca ore)
- accordo del 15/09/2017 (Nota interpretativa)
- accordo del 25/10/2017 (Sanifonds)
- accordo del 31/05/2018 (Sanifonds)
- accordo del 27/11/2018 (Buoni pasto)
- accordo del 19/06/2019 (Lavoro straordinario)
- accordo del 30/09/2019 (Calcolo UDA)

Ente di Formazione Professionale

POLO GIUSEPPE VERONESI	

OO.SS. provinciali

CISL SCUOLA del Trentino	
UIL SCUOLA RUA del Trentino	
FLC-CGIL del Trentino	

Rappresentanza Sindacale Aziendale

R.S.A. UIL SCUOLA RUA del Trentino	